



COMUNE DI SANT'OMERO

PROVINCIA DI TERAMO

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 48	Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA INSTALLARSI NELLE ZONE TIPIZZATE AGRICOLE DEL TERRITORIO COMUNALE DI SANT'OMERO. APPROVAZIONE.
Del 27/09/2011	

L'anno **DUEMILAUNDICI**, il giorno **VENTISETTE**, del mese di **SETTEMBRE**, alle ore **19:00** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune.

In prima convocazione straordinaria, partecitata ai Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

Presiede l'adunanza POMPIZI ALBERTO La nella qualità di Sindaco.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

		Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1) POMPIZI ALBERTO	SINDACO	X		10) AZZARI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	X
2) DI BATTISTA ALFONSO	CONSIGLIERE		X	11) RAZZETTI ANGELA	CONSIGLIERE	X
3) FANI' CRISTIAN	CONSIGLIERE	X		12) VENANZI NORIA	CONSIGLIERE	X
4) PAPA STEFANO	CONSIGLIERE	X		13) IANNI ANGELO	CONSIGLIERE	X
5) CANDELORI ALESSANDRA	CONSIGLIERE	X		14) GATTI DINO	CONSIGLIERE	X
6) DI SABATINO GIORGIO	CONSIGLIERE	X		15) OLIVIERI ANTONIO	CONSIGLIERE	X
7) MALATESTA RICCARDO	CONSIGLIERE	X		16) RASTELLI PIERO	CONSIGLIERE	X
8) IPPOLITI MARCELLO	CONSIGLIERE	X		17) CIAVATTA MARIO	CONSIGLIERE	X
9) RICCI FIORENZO	CONSIGLIERE	X				


S = Presenti..... 16

N = Assenti..... 1

Risulta legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza POMPIZI ALBERTO in qualita' di sindaco

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ai sensi di art. 97.4 comma del Dlgs n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. CARLO PIROZZOLO

La seduta e' pubblica



OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA INSTALLARSI NELLE ZONE TIPIZZATE AGRICOLE DEL TERRITORIO COMUNALE DI SANT'OMERO. APPROVAZIONE.

Il Presidente Alberto Pompizi introduce il quinto punto iscritto all'ordine del giorno precisando testualmente:

"Siamo il settimo Comune in Italia per l'installazione sul proprio territorio di fonti energetiche rinnovabili, proprio oggi siamo stati presenti su tutte le maggiori testate giornalistiche e abbiamo ricevuto il plauso della Provincia e della Regione", quindi dà la parola all'Assessore delegato per l'illustrazione della proposta:

Prende la parola l'Assessore Riccardo Malatesta il quale riferisce:

"Il Regolamento Comunale per l'installazione di impianti fotovoltaici nasce dalla necessità di disciplinare sia le modalità di realizzazione di tali impianti, sia per tutelare le aree agricole attraverso l'individuazione dei siti idonei a tale scopo e sia, infine, per far sì che vengano adottate tutte le misure necessarie a minimizzare l'impatto ambientale e la dismissione di tali impianti. Non ultimo il regolamento tende a garantire il ripristino dei luoghi prendendo in considerazione le caratteristiche del territorio comunale. Si tratta di un provvedimento innovativo e di garanzia in un settore in continua crescita che, non può restare nella discrezionalità individuale degli imprenditori di settore".

Chiede la parola il Consigliere Olivieri il quale riferisce:

"Facendo riferimento all'art. 5 del suddetto regolamento si chiede attraverso quali strumenti urbanistici vengono individuate le aree non idonee, quelli comunali, provinciali oppure regionali? Si ravvede, inoltre, dai contenuti del regolamento, una variante al PRG che non può essere inserita in un provvedimento di tale natura, in quanto ha un iter burocratico diverso. Si chiede quali sono le opere da eseguire per minimizzare l'impatto ambientale? Inoltre, l'art. 6 del regolamento contrasta con l'art. 10 comma 4, lettera b) del D.L. n. 28 del 03.03.2011 che riporta integralmente «non sia destinato all'installazione degli impianti più del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente», mentre nel regolamento all'art. 6 si legge «[...] gli impianti ricadenti in zona agricola di potenza nominale fino ad 1 MW saranno consentiti a condizione che l'area asservita all'intervento sia estesa almeno 2 volte la superficie radiante.[...].

Prende la parola l'Assessore Riccardo Malatesta il quale riferisce che gli strumenti urbanistici da prendere in considerazione sono quelli vigenti sul territorio comunale, non avendo l'Ente la facoltà di disciplinare prerogative di altri livelli istituzionali e che per quanto riguarda la variante al PRG, udito anche il parere del Segretario, non sembra che col regolamento si configuri un atto di variante urbanistica.

Prende la parola il Presidente Alberto Pompizi, il quale testualmente riferisce:

"Il regolamento è un tentativo per tutelarci dai danni provocati dalle imprese che realizzano tali impianti, e, in materia, siccome, non è prevista una regolamentazione a livello nazionale, appunto! questo provvedimento, vuole essere un tentativo per dare una soluzione al problema che non è di poco conto.

Ribadisco ancora una volta che siamo il settimo Comune su ottomila Comuni italiani per la presenza di impianti fotovoltaici è, per questo motivo, che, se per un verso ci inorgoglisce, ci

ha spinti a cercare di regolamentare una materia, avendo notevoli riflessi e ricadute sul territorio comunale".

Dopo di che, ultimata la discussione,

Ore 20.11 entra la Consigliera Angela Razzetti.

IL CONSIGLIO

PREMESSO che a livello comunitario, a partire dalla direttiva 1996/92/CE concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, si è andata affermando la progressiva liberalizzazione del mercato dell'energia, attraverso il superamento del regime di monopolio pubblico sulla produzione, sulla distribuzione e sulla vendita;

VISTO il D.Lgs. n. 79/1999, adottato in attuazione della citata direttiva, che ha recepito i principi di liberalizzazione ed apertura del mercato dell'energia disponendo che le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica siano libere, nel rispetto dei soli obblighi di servizio pubblico; rimandando ad uno o più regolamenti la disciplina dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di nuovi impianti di produzione dell'energia elettrica o la modifica ed il ripotenziamento di impianti esistenti; prevedendo lo svolgimento di una procedura di autorizzazione unificata e semplificata da concludersi, in tempi determinati, con il rilascio di un provvedimento abilitativo unico;

CONSIDERATO che, con la Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio approvata in data 27 settembre 2001, l'Unione Europea ha delineato il quadro normativo comunitario sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

DATO ATTO che tale direttiva attribuisce priorità, a livello di ordinamento comunitario, alla promozione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili soffermandosi, tra l'altro, sulle procedure amministrative che gli Stati Membri devono adottare, tenendo in considerazione il quadro legislativo e regolamentare esistente, allo scopo di:

- ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di elettricità da fonti rinnovabili;
- razionalizzare ed accelerare le procedure a livello amministrativo;
- garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili;

VISTA la Legge 1 marzo 2002, n. 39 recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge comunitaria 2001" la quale ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per il recepimento della Direttiva 2001/77/CE sopra citata;

VISTO il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 con il quale si è data attuazione alla Direttiva europea in parola;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 12 del citato Decreto, le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono da considerarsi di pubblica utilità nonché indifferibili ed urgenti;

DATO ATTO, ai sensi della medesima normativa, che:

- sono considerate fonti rinnovabili le fonti rinnovabili non fossili: eolica, solare, geotermica, moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di scarico, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;
- tale autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

DATO ATTO, altresì, che il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercitare l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale;

VISTA la L.R. n. 27 del 9 agosto 2006 recante: "Disposizioni in materia ambientale" ed in particolare l'art. 4, comma 2 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza relativa alla approvazione di specifici criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di procedura di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, finalizzati, in particolare, a semplificare ed unificare i vari procedimenti autorizzativi interessati;

VISTA la D.G.R. 12 aprile 2007, n. 351 e s.m.i. recante "D.Lgs. 387/2003 concernente Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

DATO ATTO che la Regione Abruzzo, con D.G.R. n° 244 del 22/03/2010, ha dato un nuovo impulso allo sviluppo delle fonti rinnovabili mediante l'approvazione di un provvedimento che autorizza in via generale gli impianti fotovoltaici fino limite di 1 MW riducendo ulteriormente gli ostacoli, anche normativi, all'aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, nonché razionalizzando e semplificando le procedure autorizzative;

VISTE le "Linee guida per il corretto inserimento di impianti fotovoltaici a terra nella Regione Abruzzo" allegate alla deliberazione sopra citata;

VISTO l'art. 117, comma 6 della Costituzione che attribuisce potestà regolamentare ai Comuni in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

DATO ATTO che è attribuito ai poteri pubblici locali la tutela ed il governo del territorio di propria competenza attraverso atti di natura regolamentare ai sensi del citato art. 117, comma 6 della Costituzione;

VISTA la sentenza del TAR Umbria del 15 giugno 2007, n. 518 nella quale si precisa che:
".....[omissis]..... espressione evidente di tale favor legislativo per le fonti rinnovabili è la previsione dell'articolo 12, comma 7 del D.Lgs. 387/2003, sulla possibilità di installare gli impianti anche in zona agricola. Peraltro, detta possibilità non è senza limiti. I Comuni possono certamente prevedere, nell'esercizio della propria discrezionalità in materia di governo del territorio, aree specificamente destinate ad impianti eolici";

VISTA la sentenza del TAR Puglia n. 118/2009 la quale riconosce ai Comuni poteri notevoli di regolazione in materia di energia da fonti rinnovabili, attraverso l'adozione di atti regolamentari di carattere generale, precisando che ai Comuni stessi è riservata la possibilità di disciplinare la realizzazione e, più in particolare, l'ubicazione degli impianti di energia rinnovabile, su tutto il proprio territorio, comprese le aree agricole;

VISTO l'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003 che così recita: "Gli impianti di produzione di energia elettrica possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.....[omissis];

DATO ATTO, quindi, che, in base a tale norma, i Comuni possono certamente prevedere, nell'esercizio della propria discrezionalità in materia di governo del territorio, aree specificamente destinate ed aree da non destinarsi all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica;

RILEVATA, quindi, la necessità di provvedere alla adozione di norme regolamentari per la disciplina sulla installazione degli impianti fotovoltaici nel Comune di Sant'Omero, con particolare riferimento alla individuazione dei siti idonei o non idonei a tale scopo ed alle misure necessarie a minimizzare l'impatto ambientale, alla dismissione ed al ripristino dei luoghi in considerazione delle caratteristiche e peculiarità del territorio comunale;

VISTA la Direttiva 1996/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il D.Lgs. n. 79 del 16 marzo 1999: "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";

VISTA la Direttiva 2001/77/CE recante: "Promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

VISTA la Legge 1 marzo 2002, n. 39 recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge comunitaria 2001";

VISTO il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE sulla promozione delle fonti rinnovabili";

VISTO il DM 28/07/2005 recante: "Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare";

VISTO il DM 06/02/2006 recante: "Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare";

VISTO il DM 19/02/2007 recante: "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387";

VISTO il DM 06/08/2010 recante: "Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare";

VISTA la L. del 4 giugno 2010, n. 96: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009";

VISTA la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

VISTO il D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 recante: "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";

VISTO il D.Lgs. 5 maggio 2011 recante: "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici";

VISTA la delibera n. 188/05 dell'A.E.E.G.: "Definizione del soggetto attuatore e delle modalità per l'erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici";

VISTA la delibera n. 28/06 dell'A.E.E.G.: "Condizioni tecnico/economiche del servizio di Scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 Kw (ai sensi dell'art.6 del Dlg n. 387)";

VISTA la delibera n. 89/07 dell'A.E.E.G: "Condizioni tecnico economiche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale minore o uguale ad 1 kW";

VISTA la delibera n. 90/07 dell'A.E.E.G.: "Attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

19 febbraio 2007, ai fini dell'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici";

VISTA la delibera n. 88/07 dell'A.E.E.G: "Disposizioni in materia di misura dell'energia prodotta da impianti di generazione";

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 12, comma 6 del D.Lgs. 387/2003, l'autorizzazione per la realizzazione di un impianto fotovoltaico non può essere subordinata e non può prevedere misure di compensazione a favore di Regioni e Province;

RILEVATO, pertanto, che, in base alla norma sopra citata, possono essere stabilite misure di compensazione da parte dei Comuni;

CONSIDERATO che, come precisato dal Consiglio di Stato - sez. III - nel parere del 4 ottobre 2008, n. 2849: ".....[omissis].....tale previsione va letta in via sistematica insieme all'art. 1, co. 4, lett. f) L. n. 239/2004";

VISTO l'art. 1, comma 4, lett. f della L. n. 239 del 23 agosto 2004 che attribuisce allo Stato ed alle le Regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme ed in condizioni di omogeneità, il compito di garantire: ".....[omissis].....l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale, con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTA la sentenza dell'11-14 ottobre 2005, n. 383 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, comma 4, lett. f della L. n. 239 del 23 agosto 2004 limitatamente alle parole "con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" precisando che:

- è illegittima l'esclusione da misure compensative degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
- tale esclusione va intesa nel senso che possono essere imposte misure compensative di carattere ambientale e territoriale, ma non meramente patrimoniali, e sempre che ricorrono tutti gli altri presupposti indicati nel citato art. 1, comma 4, lett. f.

VISTA, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale del 21 giugno 2006, n. 248, che, nel ritenere consentita la fissazione di misure compensative anche in relazione ad impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ha statuito che l'art. 1, comma 4, lett. f) della Legge n. 239/2004, nel testo risultante dalla declaratoria di incostituzionalità ad opera della sentenza Corte cost. n. 383/2005, prevede la possibilità che possano essere determinate dallo Stato o dalle Regioni "misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale" in riferimento a "concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale";

DATO ATTO, pertanto, che, in base al quadro legislativo e giurisprudenziale sopra illustrato, le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale:

- devono essere concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche del parco eolico e del suo specifico impatto ambientale e territoriale;
- hanno carattere eventuale e non necessario, tanto che l'autorizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile non deve automaticamente essere assistita da misure compensative;
- hanno carattere non meramente patrimoniale, potendo consistere in interventi di miglioramento ambientale, di efficienza energetica o di sensibilizzazione dei cittadini;
- possono essere applicate solo ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 1, comma 4, lett. f della Legge n. 239/2004, ossia quando gli indirizzi strategici nazionali prevedano una rilevante concentrazione di impianti ad elevato impatto su determinate aree, a detimento del principio di equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture per la produzione di energia;
- devono essere finalizzate a temperare il disequilibrio territoriale nella localizzazione degli impianti e l'impatto sul territorio circostante, comportato dalle caratteristiche fisiche e geografiche, di modo che l'eccessiva concentrazione di impianti (ad elevato impatto) per la produzione di energia elettrica o le caratteristiche dimensionali degli stessi sia attenuata da opportune misure compensative;

VISTO l'art. 1, comma 3 del D.L. del 7 febbraio 2002, n. 7 convertito dalla L. del 9 aprile 2002, n. 55 che stabilisce che: ".....[omissis].....la regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al comma 1 per l'individuazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale";

VISTO l'art. 1, comma 5 della L. 239/2004 che così recita: "Le regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387";

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale del 26 marzo 2010 n. 119 nella quale si precisa che ".....[omissis].....La legge statale vieta tassativamente l'imposizione di corrispettivo (le cosiddette misure di compensazione patrimoniale) quale condizione per il rilascio di titoli abilitativi per l'installazione e l'esercizio di impianti da energie rinnovabili, tenuto anche conto che, secondo l'ordinamento comunitario e quello nazionale, la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono libere attività d'impresa soggette alla sola autorizzazione amministrativa della Regione. Devono, invece, ritenersi ammessi gli accordi che contemplino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, nel senso che il pregiudizio subito dall'ambiente per l'impatto del nuovo impianto, oggetto di autorizzazione, viene compensato dall'impegno ad una riduzione delle emissioni inquinanti da parte dell'operatore economico proponente. L'art. 1, comma 4, lett. f della legge n. 239 del 2004, dopo aver posto il principio della localizzazione delle infrastrutture energetiche in rapporto ad un adeguato equilibrio territoriale, ammette concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto ambientale, prevedendo in tal caso misure di compensazione e di riequilibrio. A tal fine, il comma 5 dell'art. 1 della legge n. 239

del 2004 afferma il diritto di Regioni ed enti locali di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del d.lgs. n. 387 del 2003: quest'ultimo vieta che l'autorizzazione possa prevedere o essere subordinata a compensazioni (evidentemente di natura patrimoniale) a favore della Regione o della Provincia delegata";

VISTO l'allegato 2 al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, recante "Criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative", nel quale si precisa che: ".....[omissis].....l'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi.....[omissis].....":

VALUTATO, pertanto, di stabilire quale misura di compensazione ambientale per l'installazione di impianti fotovoltaici la realizzazione di interventi di compensazione ecologica preventiva al fine del miglioramento, del ristoro, del riequilibrio territoriale e della tutela del suolo in generale;

RITENUTO, inoltre, di prevedere, nelle norme regolamentari, relativamente agli impianti di maggiori dimensioni e di maggiore impatto ambientale, quale alternativa alle misure di compensazione ecologica, e comunque solo a seguito di scelta discrezionale da parte del soggetto proponente, il versamento di un contributo economico, così come stabilito dall'art. 11 dell'approvando regolamento per l'installazione degli impianti fotovoltaici;

VISTO il regolamento comunale per l'installazione di impianti fotovoltaici che si allega al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la L. 23 agosto 2004, n. 239 recante: "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energid";

VISTO il D.L. n. 7/2002 come convertito dalla L. n. 55/2002: "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale";

VISTO il Testo Unico in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, così come corretto e integrato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 recante: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTI gli artt. 114 e 117 della Costituzione;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO lo Statuto comunale ed in particolare l'art. 34, comma 1, lett. a,

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal competente responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che dall'adozione del presente provvedimento non discende spesa in via immediata a carico dell'Amministrazione comunale per cui non è dovuto il parere di regolarità contabile, così come previsto dall'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

UDITO l'Assessore delegato nella sua veste di relatore e convenendo sulle argomentazioni dallo stesso addotte in ordine al provvedimento proposto;

UDITI i Consiglieri intervenuti alla discussione;

VISTO l'esito della votazione espressa per alzata di mano per come di seguito specificata:

Si approva con la seguente votazione:

Presenti n°	Votanti n°	Astenuti n°	Voti favorevoli	Voti contrari
16	16	--	11	5

DELIBERA

1) DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in narrativa, il regolamento per l'installazione di impianti fotovoltaici, che si allega al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

2) DI DEMANDARE alla Giunta Comunale l'approvazione dello schema di convenzione per la realizzazione e gestione impianti fotovoltaici da installarsi nelle zone tipizzate agricole del territorio comunale di Sant'Omero a norme del presente regolamento;

3) DI DARE ATTO che il presente regolamento andrà a disciplinare la realizzazione e l'installazione di impianti fotovoltaici nell'ambito del territorio del Comune di Sant'Omero, rinviando, per tutto quanto in esso non previsto alla legislazione nazionale ed alle linee guida emanate dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n. 244 del 22/03/2010;

4) DI DISPORRE l'abrogazione di ogni altra disposizione dei vigenti regolamenti comunali in contrasto con le norme del presente regolamento;

5) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento e relativo allegato all'Albo Pretorio del Comune per la durata di quindici giorni;

6) DI DEMANDARE alla Giunta Comunale e al competente funzionario l'adozione di ogni provvedimento e l'esecuzione di ogni adempimento che si renda necessario al fine di dare attuazione alla presente deliberazione.

Con successiva votazione di seguito specificata:

Presenti n°	Votanti n°	Astenuti n°	Voti favorevoli	Voti contrari
16	16	--	11	5

il Consiglio, in considerazione dell'urgenza di approvare il regolamento per l'installazione di impianti fotovoltaici per la realizzazione e gestione degli impianti, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000

Favorevole: Il Responsabile del Servizio Avv. Carlo Pirozzolo



COMUNE DI SANT'OMERO
Provincia di Teramo

Via Vittorio Veneto, 52 - 64027 Sant'Omero (Te) - Cod. Fisc. 82002660676 - Part. IVA: 00523850675
Tel: +39 0861 88098 - Fax: +39 0861 88555 - Web: www.comune.santomero.te.it

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI**

INDICE

ART. 1 - Definizioni

ART. 2 - Ambito di applicazione

ART. 3 - Requisiti

ART. 4 - Concorso alla valorizzazione

ART. 5 - Aree non idonee all'installazione degli impianti fotovoltaici.

ART.6 - Parametri finalizzati all'insediamento degli impianti ubicati a terra in aree tipizzate agricole dal vigente strumento urbanistico.

ART. 7- Interventi di minimizzazione degli impatti.

ART. 8 - Dismissioni e ripristino dei luoghi.

ART. 9 - Documentazione necessaria alla valutazione dell'impianto.

ART. 10 - Diritti tecnici di segreteria

ART. 11 - Contributo a titolo di ristoro e riequilibrio territoriale ed ambientale

ART.12 - Norme transitorie.

ART.1- Definizioni

L'Amministrazione comunale riconosce che la pianificazione del proprio territorio è attuata in modo da garantire il contenimento del consumo di suolo e l'eliminazione, la riduzione o la mitigazione degli impatti ambientali provocati; riconosce altresì che il suolo è un bene comune, il cui utilizzo razionale è sancito dalla Costituzione Italiana e dalla normativa internazionale.

Ai fini del presente articolo si intende per:

- a) impianto fotovoltaico: impianto costituito dall'insieme dei dispositivi atti a convertire l'energia solare in energia elettrica, comprensivi dell'area di occupazione della cella fotovoltaica e delle opere connesse;
- b) opere accessorie o connesse: civili, meccaniche, elettrice ed ogni altra opera necessaria alla completa realizzazione dell'impianto fotovoltaico (strade di collegamento, strade di servizio, opere di recinzione, impianti di sorveglianza, ecc.);
- c) "soil sealing": il processo di "sigillatura" o impermeabilizzazione causato dalla copertura del suolo con materiali "impermeabili", o comunque dal cambiamento delle caratteristiche del suolo tanto da renderlo impermeabile in modo irreversibile o difficilmente reversibile; è un processo considerato negativamente in quanto determina il "consumo del suolo" sovente correlato alla diminuzione della Superficie Agricola Utilizzata (SAU);
- d) interventi di compensazione ecologica preventiva: le azioni intraprese prima di un intervento di nuova costruzione su suolo inedificato, per compensare il consumo di suolo prodotto dall'intervento stesso, attraverso il corrispondente vincolo a finalità di uso pubblico di carattere ecologico ambientale posto su un'altra porzione del suolo comunale. Il carattere ecologico ambientale consiste in miglioramenti alle specie, agli habitat e alle complessive risorse territoriali. La compensazione ecologica preventiva di norma non costituisce compensazione di carattere finanziario.

Gli interventi di compensazione ecologica preventiva, agli effetti del presente regolamento, consistono nella realizzazione - previa stipula di apposita convenzione - di sistemi naturali permanenti quali siepi, filari, prati permanenti, zone boscate, aree umide; a completamento di tali opere ecologiche sono ammesse le opere per la fruizione ecologico-ambientale dell'area, quali percorsi pedonali, percorsi ciclabili, piccole opere di consolidamento del suolo, ridisegno e ripristino di canali e rogge.

ART. 2 - Ambito di applicazione

Al fine di limitare il consumo del suolo, evitare o ridurre al massimo possibile il processo di "soil-sealing" e, nel contempo, favorire l'utilizzazione di strutture, immobili o siti già esistenti e in possesso delle caratteristiche idonee all'installazione di impianti fotovoltaico, prima di pianificare nuovi insediamenti su aree vergini è obbligatorio il riuso delle aree dismesse o sottoutilizzate ovvero disponibili su immobili esistenti.

Le compensazioni ecologiche preventive sono obbligatorie ogni volta che, verificata l'indisponibilità di aree dismesse o sottoutilizzate ovvero disponibili su immobili esistenti, si renda necessario un intervento di nuova costruzione su suolo non edificato. Devono essere realizzate prima di mettere in servizio e prevedere il vincolo a finalità di uso pubblico di carattere ecologico-ambientale sulla corrispondente porzione di territorio comunale.

Le disposizioni del presente regolamento integrano le disposizioni nazionali e regionali previste per i predetti impianti dettando direttive per la realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio, in applicazione della D.G.R. Abruzzo 244/2010. Il presente regolamento si applica agli impianti fotovoltaici da realizzare in tutte le zone individuate nello strumento urbanistico vigente, ed in particolare alle zone classificate "E - agricole".

Sono esclusi dall'obbligo del rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, fermi restando gli obblighi e le limitazioni di natura diversa afferenti a qualsivoglia altro Ente interessato dalla realizzazione dell'intervento, gli impianti fotovoltaici:

- 1 - esclusivamente finalizzati all'auto consumo sia domestico che per le attività sanitarie e assistenziali, commerciali, artigianali ed industriali, fatte salve le prescrizioni previste da leggi, regolamenti e norme tecniche vigenti, e purché architettonicamente "parzialmente integrati" o "totalmente integrati" ai sensi del D.M. 19/02/2007;
- 2 - con potenza elettrica nominale fino a 20 KW;
- 3 - da realizzarsi sulle coperture degli edifici o fabbricati agricoli, civili, industriali, commerciali o artigianali;
- 4 - da realizzarsi in aree industriali dismesse.

Ove previsto dalle leggi e regolamenti vigenti la SCIA dovrà essere integrata con tutte le autorizzazioni e/o nulla osta di Enti o Servizi impositori di vincoli e/o delegati al controllo territoriale.

ART. 3 - Requisiti

Per gli impianti di potenza inferiore o uguale ad 1 MW i proponenti privati sono obbligati a dichiarare, ai sensi dell'art. 46, come modificato dall'art. 49 del testo unico di cui la decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di avere la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la compiuta realizzazione dell'intervento.

Per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW si fa riferimento a quanto previsto in fase di autorizzazione unica regionale.

I proponenti l'installazione di impianti a fonti rinnovabili devono possedere i requisiti soggettivi previsti per le società industriali, civili e commerciali dalla legislazione vigente, espressamente finalizzati, come scopo sociale, alla realizzazione e alla gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 2 del D.Lgs. 163/2006 e tenuto conto che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti, i soggetti proponenti la realizzazione di tali impianti e del loro esercizio nonché i soggetti indicati di realizzare dette opere devono essere in possesso dei requisiti indicati agli artt. 38 e 39 del succitato D.Lgs 163/2006. I requisiti di cui ai commi precedenti non sono richiesti nel caso di impianti di potenza inferiore o uguale a 1 MW e in tutti i casi in cui il proponente si configuri come autoproduttore, come definito dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 79/1999.

ART. 4 - Concorso alla valorizzazione

I proponenti la realizzazione di tutti gli impianti inclusi nel presente regolamento dovranno concorrere alla valorizzazione e riqualificazione delle aree territoriali interessate, ovvero a tutte le altre misure di compensazione delle criticità ambientali;

Gli interessati, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al precedente art. 2, dovranno sottoscrivere apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale nella quale verranno stabiliti gli obblighi, le garanzie, i tempi, le modalità di gestione, ed il contributo di cui al precedente punto; la predetta convenzione dovrà essere sottoscritta preventivamente al rilascio del titolo abilitativo all'esecuzione delle opere e nel caso di presentazione della SCIA prima dell'acquisizione del titolo a dare inizio alla realizzazione delle opere. La sottoscrizione della convenzione è l'elemento indispensabile per l'inizio delle opere di costruzione dell'impianto; la convenzione specificherà inoltre l'impegno da parte dell'Amministrazione Comunale, a rilasciare nel minor tempo possibile i nulla-osta necessari per la posa in opera di linee elettriche, qualora queste transitino su strade di competenza comunale;

Si stabilisce sin d'ora che gli impianti di produzione di energia elettrica da pannelli fotovoltaici sono da accertarsi catastalmente ai sensi della Risoluzione dell'Agenzia del Territorio n. 3T del 6.11.2008 nella categoria D\1 - Opifici - nella determinazione della rendita catastale ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).

ART. 5 - Aree non idonee all'installazione degli impianti fotovoltaici.

Nella scelta delle aree destinate alla realizzazione di impianti fotovoltaici sono da considerarsi NON idonee le seguenti aree:

- a) nelle zone agricole che gli strumenti urbanistici vigenti qualificano come di particolare pregio ovvero nelle quali sono espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi all'esercizio dell'attività agricola;
- b) Nei siti di importanza comunitaria - SIC - e zone di protezione speciale - ZPS) ai sensi delle direttive comunitarie 92\43\CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e delle flora e della fauna selvatica e 79\409\CEE del consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- c) Le aree a pericolosità geomorfologica P3, così come individuate nel piano di assetto idrogeologico;
- d) Le zone classificate a rischio R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;
- e) Le aree poste a distanza inferiore a metri 300 dalla delimitazione dei Centri Abitati (considerando Centri Abitati anche le frazioni e/o altri agglomerati di case abitate censite all'interno del territorio del Comune);
- f) Le aree soggette a vincolo paesaggistico;
- g) Le zone con segnalazione architettonica/archeologica e zone con vincolo architettonico /archeologico così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137. Per tali aree si dovrà considerare l'area di pertinenza compresi i corridoi di salvaguardia annessi;
- h) Le aree interessate da terreni che presentano delle caratteristiche intrinseche che ne determinano la loro vocazione viticola DOC. A tal proposito, la non presenza di detta

condizione dovrà essere attestata da una perizia giurata a firma di un tecnico abilitato (agronomo o perito agrario) correlata dalla rappresentazione su ortofotocarta e rilievo fotografico delle colture agrarie;

i) tutte le aree ritenute territorialmente non idonee ai sensi dell'articolo 5.2.2. delle "Linee Guida per il corretto inserimento di impianti fotovoltaici a terra nella Regione Abruzzo" approvate con D.G.R. n. 244 del 22/03/2010.

ART.6 - Parametri finalizzati all'insediamento degli impianti ubicati a terra in aree tipizzate agricole dal vigente strumento urbanistico.

Fermo restando quanto stabilito ai precedenti articoli, gli impianti ricadenti in zona agricola di potenza nominale fino ad 1 MW saranno consentiti a condizione che l'area asservita all'intervento sia estesa almeno 2 volte la superficie radiante. La superficie non occupata dall'impianto fotovoltaico non potrà essere destinata a fini diversi da quelli agricoli e dovrà essere composta da una o più particelle di terreno contigue e non separate da strade percorribili da autovetture di qualunque categoria. Qualora le particelle siano di più proprietari sarà necessario costituire apposito consorzio tra i proprietari agricoli delle aree preliminarmente alla presentazione della richiesta di autorizzazione alla realizzazione dell'intervento;

Fermo restando quanto stabilito ai precedenti articoli, gli impianti ricadenti in zona agricola di potenza nominale superiore ad 1 MW saranno consentiti a condizione che l'area asservita all'intervento sia estesa almeno tre volte la superficie radiante. La superficie non occupata dall'impianto fotovoltaico non potrà essere destinata a fini diversi da quelli agricoli e dovrà essere composta da una o più particelle di terreno contigue e non separate da strade percorribili da autovetture di qualunque categoria;

Gli impianti collocati a terra in un'area agricola costituita da terreni appartenenti a unico proprietario ovvero costituita da più lotti derivanti dal frazionamento di un'area di maggiore estensione, effettuato nel biennio precedente alla domanda, ai fini del calcolo della potenza elettrica massima per ricorrere alla procedura di SCIA, sono considerati come un unico impianto.

Per le aree da destinare all'installazione degli impianti il proponente dovrà presentare unitamente alla documentazione progettuale l'autorizzazione del proprietario all'utilizzo e alla trasformazione dei suoli.

Le recinzioni dei lotti interessati e quelle a confine di altra proprietà dovranno essere sistematiche in modo tale da non arrecare danno al sistema geomorfologico sia da un punto di vista strutturale che di impatto visuale. A tal fine esse saranno realizzate con strutture idonee in rete metallica debitamente mascherate, con un'altezza massima totale di metri 2,50. Solo sul lato di ingresso principale la recinzione potrà essere realizzata con un muretto di 70 cm e sovrastante rete metallica per una altezza massima di metri 2,50. La distanza minima dell'impianto e delle recinzioni dalla viabilità limitrofa dovrà rispettare, secondo la classe della stessa infrastruttura, quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada (D.L. 30 aprile 1992, n. 285 e D.L. 10 settembre 1993, n. 360). Resta stabilita nel minimo di metri 10.

Le infrastrutture (cabine elettriche) la viabilità e gli accessi indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto dovranno essere quelle strettamente necessarie al funzionamento dell'impianto stesso, a tale scopo dimensionate, la cui conformità sarà valutata in sede di istruttoria tecnica di ufficio.

ART. 7- Interventi di minimizzazione degli impatti.

In riferimento agli interventi di minimizzazione degli impatti, fatte salve le prescrizioni particolari richieste per le zone soggette a rischio di qualunque livello o richieste da altri Enti che debbono esprimere parere, risultano preferibili, per l'installazione di impianto fotovoltaici, quelle aree in cui esiste già una rete viaria sviluppata.

Analogamente la scelta del sito di impianto dovrà tenere conto del criterio di minimizzare la necessità di nuove piste o di pesanti interventi di adeguamento della viabilità esistente. Sia per le fasi di cantiere per la fase di costruzione e gestione dell'impianto, in particolare si richiede quanto segue:

- il cantiere deve occupare la minima superficie di suolo aggiuntiva rispetto a quella occupata dall'impianto e deve interessare, ove possibile, aree degradate da recuperare o comunque suoli con lo stato dei luoghi già alterato;
- dovrà essere predisposto un adeguato sistema di convogliamento delle acque meteoriche cadute sull'area di cantiere, e previsti idonei accorgimenti che evitino il dilavamento della superficie del cantiere da parte di acque superficiali provenienti da monte;
- al termine dei lavori il proponente deve procedere al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed inerbimento di tutte le aree soggette a movimento di terra e al ripristino della viabilità pubblica o privata utilizzata o danneggiata a seguito delle lavorazioni, fermo restando l'obbligo alla demolizione totale delle eventuali opere di fondazione in c.a. che dovessero risultare necessarie.
- nel caso sia indispensabile realizzare tratti viari di nuovo impianto, essi andranno accuratamente indicati; dovranno essere adottate quelle soluzioni che consentano il ripristino dei luoghi una volta realizzato o dismesso l'impianto, in particolare la realizzazione di piste in terra o a bassa densità di impermeabilizzazione aderenti all'andamento del terreno.

Sono assolutamente vietati i tratti di viabilità interna con conglomerati bituminosi, i rilevati stradali ed i riempimenti di piazzali di manovra e di sosta od altro con materiali provenienti da impianti di frantumazione che possano costituire alterazioni dello stato dei luoghi.

ART. 8 - Dismissioni e ripristino dei luoghi.

Al fine di fornire le adeguate garanzie della reale fase di dismissione degli impianti fotovoltaici, il progetto dovrà documentare il soddisfacimento dei seguenti criteri:

- ripristino del suolo nelle condizioni naturali da specificare ed allegare agli schemi di convenzione tra il soggetto proponente (proprietario e Soggetto Responsabile) e il Comune;
- la cessione o vendita a terzi dell'impianto fotovoltaico realizzato o da realizzare comporterà, l'assunzione da parte della società subentrante, di tutti gli oneri ed impegni contenuti nell'atto convenzionale sottoscritto dalla società proponente e l'Amministrazione Comunale;

- rimozione completa delle linee elettriche asservite al campo fotovoltaico compreso i componenti della cabina di trasformazione lato utente ad esclusione delle linee elettriche, manufatti ed apparecchiature di proprietà ENEL, e con conferimento dei materiali di risulta agli impianti di recupero e trattamento della secondo la normativa vigente;
- obbligo di comunicazione, a tutti gli assessorati regionali interessati, della dismissione dell'impianto;
- in caso di superamento del secondo anno di non funzionamento dell'impianto fotovoltaico realizzato non a servizio di uno specifico insediamento produttivo, ma per l'immissione di energia elettrica sulla rete di distribuzione della stessa (impianto funzionante in regime di vendita dell'energia prodotta), l'impianto deve essere obbligatoriamente dismesso;
- i proponenti sono tenuti a comunicare all'Amministrazione la cessazione definitiva delle attività dell'impianto ed a fornire indicazioni sulle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l'impianto.

Il soggetto proponente dovrà produrre, entro i tempi stabiliti nella convenzione di cui al l'art. 4 e comunque prima della messa in funzione dell'impianto, una fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di dismissione dell'impianto. Tale polizza fidejussoria dovrà essere pari al 3% (tre percento) del valore dell'impianto comprensivo delle opere infrastrutturali annesse e accessorie e dovrà avere una validità temporale pari alla durata del termine di obsolescenza dell'impianto. L'importo della polizza dovrà essere aggiornato ogni otto anni dalla data di entrata in servizio dell'impianto nella misura dell'1,5% annuo.

Detta fidejussione potrà essere svincolata solo successivamente al ripristino e naturalizzazione dello stato dei luoghi interessati dall'impianto da attestarsi con apposito verbale in contraddittorio tra il soggetto proponente e l'Amministrazione Comunale.

ART. 9 - Documentazione necessaria alla valutazione dell'impianto.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di monitoraggio sullo stato di avanzamento delle iniziative presentate, tramite propria struttura o con l'ausilio di un Energy Manager incaricato, e fissando obblighi informativi da parte degli Operatori/Investitori che hanno presentato SCIA o Autorizzazione Unica presso l'Ufficio tecnico comunale riguardo la concreta pianificazione della realizzazione delle opere.

Per gli impianti di potenza fino ad 1 MW l'ufficio tecnico comunale effettua una verifica istruttoria delle istanze presentate attraverso la SCIA ai fini della verifica dei requisiti di sussistenza delle condizioni di applicabilità della SCIA stessa.

Ai fini dell'istruttoria della SCIA verrà valutata la documentazione fornita in termini di completezza della relazione dettagliata e degli opportuni elaborati progettuali ai sensi degli artt. 22 e 23 del DPR n. 380/2001 e s.m.i.

La documentazione minima necessaria alla valutazione dell'impianto è la seguente:

- autorizzazione del proprietario all'utilizzo dei suoli con trasformazione per un periodo di validità pari al termine di obsolescenza dell'impianto;

- Dettagliata relazione tecnica a firma del progettista dell'intervento che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati ed approvati ed al regolamento edilizio vigente, nonché il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di quelle igienico - sanitarie;
- Dichiarazione resa dal progettista dell'intervento di insussistenza di vincoli ambientali, paesaggistico - territoriali, urbanistici, del patrimonio storico artistico, idrogeologici, della navigazione aerea;
- Tutti gli atti di assenso necessari per legge, compreso il parere favorevole della Soprintendenza Archeologica qualora necessaria;
- Dichiarazioni di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- Documentazione di cui all'art. 3 del presente regolamento per impianti inferiori ad 1MW;
- rappresentazione del progetto in scala 1:1000 e comunque idonea a rappresentare l'intervento, con indicazione della strada di accesso e classificazione della medesima, nonché delle quote, distanze dai confini e rapporto tra superficie occupata e superficie non occupata dall'impianto fotovoltaico comprensivo delle opere connesse o accessorie, ed eventuali opere di mitigazione lungo la recinzione, sistema infrastrutturale di collegamento alla rete elettrica principale;
- progetto relativo alla recinzione con particolari costruttivi riferiti anche all'accesso (scala 1:100);
- particolare costruttivo del modulo fotovoltaico, debitamente quotato (scala 1:100) e del sistema di fissaggio meccanico;
- progetto inerente il posizionamento sul lotto delle cabine elettriche e degli altri volumi debitamente quotate con disegni illustranti le cabine medesime e i volumi previsti (scala 1:100);
- richiesta della STMG a TERNA\ENEL per l'allaccio alla rete elettrica comprensiva di copia di tutta la documentazione presentata, timbrata e firmata da tecnico abilitato.

Le basi tematiche di ubicazione e rappresentazione dell'intervento da presentare su supporto cartaceo e su supporto informatico georiferito con sistema di riferimento UTM WGS84 - fuso 33N, sono le seguenti:

- aerofotogrammetria in scala 1:10.000;
- ortofoto in scala 1:10.000;
- catastale in scala 1:4.000;
- ambiti territoriali distinti dell'adeguamento al PUTT/P in scala adeguata;
- ambiti territoriali estesi dell'adeguamento al PUTT/P in scala adeguata;
- sistema vincolistico comunale in scala 1:10.000.

La documentazione amministrativa da produrre prima del decorso dei termini previsti dalla procedura di SCIA è la seguente:

- Indicazione del nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori congiuntamente alla presentazione del DURC in corso di validità;
- Indicazione del Direttore dei Lavori e del Tecnico dell'impresa esecutrice;
- Fideiussione per come previsto dall'art. 8 del presente Regolamento;
- Interventi di compensazione ecologica preventiva e criticità ambientale;
- Sottoscrizione della convenzione per come previsto dall'art. 9 del presente regolamento.

ART. 10 - Diritti tecnici di segreteria

Il soggetto proponente, data la particolare complessità dell'istruttoria che configura una molteplicità di "endoprocedimenti" ai quali devono partecipare differenti Settori di questa A.C., dovrà versare all'atto della richiesta di SCIA , PC o autorizzazione unica in favore del Comune, a titolo di "Diritti tecnici di segreteria" in base alle seguenti categorie:

- a. Impianti con potenza fino a 20 kWp (destinati all'autoconsumo): € 100,00 (euro cento);
- b. Impianti con potenza oltre 20 kWp e fino a 100 kWp (destinati alla vendita): € 1.000,00 (euro mille);
- c. Impianti con potenza oltre 100 kWp e fino a 500 kWp (destinati alla vendita): € 2.500,00 (euro duemilacinquecento);
- d. Impianti con potenza oltre 500 kWp (destinati alla vendita): € 5.000,00 (euro cinquemila).

ART. 11 - Interventi a titolo di compensazione ecologica preventiva e criticità ambientale

Ferme restando le considerazioni relative ai precedenti articoli, per quanto riguarda gli impianti con potenza oltre 100 kWp, il soggetto proponente, in luogo degli interventi da realizzare a titolo di compensazione ecologica preventiva e criticità ambientale, finalizzati anche alla valorizzazione delle aree territoriali interessate, potrà optare per il versamento annuo di un contributo economico, una tantum, all'atto della stipula della convenzione in favore del Comune, pari ad un importo di € 50,00 per ogni kWp ulteriore ai 100kW.

L'Amministrazione comunale, valutato il primario interesse pubblico e la dimensione dell'impianto, potrà, come ulteriore alternativa, richiedere al soggetto proponente un intervento/misura di diversa natura per il medesimo titolo, da realizzarsi nelle aree immediatamente corrispondenti a quella destinata all'intervento.

A tal fine, per impianti di rilevante dimensione (Es. oltre 1 MW), l'Amministrazione comunale potrà discrezionalmente concordare con il soggetto proponente interventi/misure aggiuntive/alternative atipiche, che tengano conto del primario interesse pubblico della collettività territoriale comunale, di valore pari o superiore agli interventi/misure di cui ai precedenti commi.

Il convenzionamento detto comporterà anche l'impegno da parte dell'Amministrazione comunale ad operare fattivamente, dando la giusta priorità alle opere insediande, così come segue:

- promuovere la realizzazione di impianti fotovoltaici come nella volontà legislativa europea e nazionale, nonché il corretto inserimento di tali opere nel territorio comunale;
- razionalizzare ed accelerare le procedure per l'esame della pratica inerente fonti rinnovabili;
- eliminare qualsivoglia ostacolo burocratico che non sia consono alla ratio normativa di favor nei confronti dell'insediamento di impianti che producono fonti energetiche rinnovabili.


La destinazione del contributo di cui al primo comma, a titolo di compensazione ecologica e di riequilibrio territoriale ed ambientale, sarà vincolata alla realizzazione - da parte del Comune - delle seguenti categorie di interventi:

- spese per manutenzione e riqualificazione ambientale di strade e pubblica illuminazione in zone rurali;
- realizzazione, riqualificazione e/o manutenzione di aree naturali, parchi, giardini pubblici e verde pubblico in generale;
- realizzazione e sistemazione di piste ciclabili;
- realizzazione di parchi tematici avente ad oggetto la tutela ambientale e/o lo sviluppo e la diffusione di energie rinnovabili e/o a basso impatto ambientale;
- realizzazione di interventi sulla segnaletica e sulla viabilità miranti al contenimento dell'inquinamento acustico e ambientale, anche attraverso la realizzazione di opere che determinino una maggiore fluidità del traffico o riducano l'inquinamento (rifacimento e/o manutenzione stradale con asfalto fonoassorbente, ecc.);
- realizzazione di impianti di illuminazione pubblica (su strade, parchi, giardini, ecc...) a basso consumo e/o ad alimentazione alternativa;
- interventi sul patrimonio edilizio pubblico miranti ad ottenerne il miglioramento dell'efficienza energetica e/o l'installazione di sistemi di produzione dell'energia con fonti rinnovabili;
- acquisto di autovetture e mezzi di trasporto di uso pubblico a bassa emissione inquinante (trazione elettrica, metano, ibrida, ecc.);
- spese per la tenuta e l'aggiornamento dell'apposito albo con l'elenco dei progetti autorizzati e delle relative superfici;
- realizzazione di opere di pubblica utilità dirette a favorire il mantenimento dell'antropizzazione in zona rurale e, comunque, al servizio della collettività amministrata.

ART.12 - Norme transitorie.

Il presente regolamento si applica a tutte le procedure in corso per le quali non risultino formalmente concluse le conferenze di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, ovvero non sia validamente decorso il termine di 60 giorni dalla formale presentazione di SCIA depositata a norma della Legge n° 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e degli articoli 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..







COMUNE DI SANT'OMERO

PROVINCIA DI TERAMO

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL PRESIDENTE

F.to POMPIZI ALBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. CARLO PIROZZOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione n. 48
Pretorio del Comune in data **del 27/09/2011** viene pubblicata all'Albo
e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi
del D. Lgvo n. 267/2000 art. 124 **8 OTT. 2011**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. CARLO PIROZZOLO

Sant'Omero li,

8 OTT. 2011

PROT. N. 10504


La presente delibera il giorno stesso della pubblicazione viene inviata

- AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI PER ELENCO ART. 125 D. Lgvo n. 267/2000
 ALBO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. CARLO PIROZZOLO

La presente copia composta dan. 13 fogli e n. 23 facciate e di n. 1 allegati è conforme
all'originale esistente presso questo ufficio



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CARLO PIROZZOLO

ESITO DI ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

- per decorrenza dei termini, di cui all'art. 134, comma 4°, D Lgvo n. 267 del 18.08.2000
 perche' resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgvo 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. CARLO PIROZZOLO